

INDENNITÀ DI MISSIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO FUORI SEDE

Grazie al Co.I.S.P. adesso dovranno corrisponderla ovunque, e dovranno anche pagare gli arretrati per i servizi svolti dall'11.3.2008

Dopo aver cercato più volte di far comprendere al Dipartimento che l'indennità di missione doveva essere corrisposta ai Poliziotti anche per le esercitazioni di tiro disposte fuori dalla sede di servizio, in data 11 marzo 2008 il Co.I.S.P. ha rivolto all'Amministrazione precisa richiesta di convocare la Commissione Paritetica per esprimersi a tal riguardo.

Citata Commissione, riunitasi il 10 giugno u.s., è stata da Noi costretta a valutare positivamente gli elementi di diritto posti a sostegno della nostra pretesa, ma si è dovuto attendere fino ad ora per poter leggere una circolare che attestasse le risultanze di quella riunione, e quindi l'obbligo per gli Uffici di Polizia tutti di riconoscere al personale della Polizia di Stato il trattamento economico di missione in caso di servizio fuori sede per le esercitazioni di tiro.

Da quel 10 giugno ad oggi, però, abbiamo dovuto assistere più volte alle menzogne di qualche pseudo-sindacato che invece di limitarsi a comunicare il proprio fattivo contributo alla decisione della Commissione Paritetica, ha avuto anche il coraggio di attribuire alla sua attività la trattazione della questione da parte della menzionata Commissione, quando invece alcuna richiesta aveva fatto a quella di pronunciarsi!!

Una cosa di una pusillanimità indicibile (ancora una volta...) da parte di chi non riesce a far passare un giorno senza raccontare fesserie o vantarsi dei risultati altrui!!

La circolare datata 26.11.2008 della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. (Servizio T.E.P. e Spese Varie – Divisione II), recante prot. nr. 333-G/2.2 ed oggetto "TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CHE EFFETTUA LE ESERCITAZIONI DI TIRO FUORI DELL'ORDINARIA SEDE DI SERVIZIO", nel precisare il citato diritto all'indennità di missione, specifica che "il parere della Commissione è vincolante a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta", e puntualizza che tale data è quella del "11 marzo 2008", cioè quando noi del Co.I.S.P. (e non certo qualche falsario che non sa più cosa inventarsi né cosa è divenuto nel tempo) siamo intervenuti presso il Dipartimento per chiedere la convocazione della commissione Paritetica in questione.

**RICONOSCIUTA DEFINITIVAMENTE, E GRAZIE AL CO.I.S.P.,
L'INDENNITÀ DI MISSIONE PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO
EFFETTUATE FUORI SEDE**

**IL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLA PERVICACIA DI QUESTO
SINDACATO DI POLIZIA INDIPENDENTE ED AUTONOMO**

P.S.: Alleghiamo un modello di domanda da compilare e consegnare all'ufficio di appartenenza per farsi pagare le somme arretrate delle indennità di missione dall'11 marzo ad oggi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

EM13(08)

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio T.E.P. e Spese Varie

Divisione II

CIRCOLARE

Prot. nr. 333-G/2.2.

Roma, 25 NOV. 2008

OGGETTO: Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua le esercitazioni di tiro fuori dell'ordinaria sede di servizio.

- | | |
|---|------------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO
E.C.R.A. | SENIGALLIA |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE | NAPOLI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | SEDE |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO | ROMA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |

La Commissione Paritetica, di cui all'art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, nella seduta del 10 giugno 2008, si è espressa in merito ad una questione applicativa relativa all'art. 8 della legge 23 marzo 1983, nr. 78, ai sensi del quale, al personale che, organizzato in servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità, effettui le esercitazioni di tiro fuori dall'ordinaria sede di servizio per una durata di almeno otto ore, spetta l'indennità di marcia.

In particolare, la Commissione, "nel ribadire che l'indennità di marcia e l'indennità di missione non sono cumulabili, ha ravvisato la necessità di richiamare l'attenzione degli uffici territoriali sulla possibilità di attribuire il trattamento economico di missione al personale in servizio fuori sede al quale non possa essere corrisposta l'indennità di marcia per carenza di alcuni dei requisiti prescritti dalla legge" (es.: durata del servizio inferiore ad otto ore).

Pertanto, ove si realizzi l'ipotesi presa in esame dalla Commissione, occorrerà corrispondere agli interessati il trattamento economico di missione previa verifica delle condizioni prescritte dalla vigente normativa sulle missioni nel territorio nazionale.

Nel rammentare che, a norma del citato art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, il parere della Commissione è vincolante a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta (11 marzo 2008), si prega di volersi attenere alle disposizioni di cui sopra.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it – www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 199/08 S.N.

Roma, 11 marzo 2008

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua esercitazioni di tiro fuori dall'ordinaria sede di servizio.
Richiesta di convocazione ex art. 8 del decreto sulle procedure.

La presente fa riferimento alla nota di codesto Ufficio del 14 febbraio u.s., recante protocollo 557/RS/39/01/20/6189, pervenuta in risposta a precedente di questa O.S. del 7 novembre u.s., recante protocollo 2108/07 e pari oggetto della presente.

Con la nota sopra citata questa Segreteria Nazionale ha rappresentato che il Questore di Potenza aveva affermato, con propria circolare, che *“al personale della Polizia di Stato, impegnato nelle esercitazioni di tiro fuori dalla ordinaria sede di servizio, con un contingente costituito da dieci unità o più e con una durata inferiore alle otto ore di servizio, non può essere corrisposto il trattamento economico di missione”*, che la nostra Segreteria Provinciale di Potenza era intervenuta con nota scritta verso quel rappresentante periferico dell'Amministrazione evidenziando allo stesso come la sua interpretazione non era assolutamente corretta, e che il citato Questore non aveva inteso rivedere la propria posizione, né comunicare alcunché al Co.I.S.P. di quella provincia.

Concludevamo quindi portando a conoscenza del contenuto di citate note, e sollecitando codesto Dipartimento a farsi promotore di un autorevole intervento, affinché anche a Potenza i poliziotti possano vedersi riconosciuti i loro diritti piuttosto che vedere sfavorevolmente ed irragionevolmente interpretate le disposizioni di legge con grave danno economico nei loro confronti.

In data 14 febbraio u.s. questo Sindacato riceveva una nota di risposta nella quale codesto Ufficio, nel richiamare quanto denunciato dal Co.I.S.P., intendeva rappresentare che *“la Questura di Potenza, interessata al riguardo, ha comunicato che le direttive impartite sono conformi alla circolare n. 333.G/2-1.05.C del 27.12.90”* e che, *“in particolare, detta circolare prevede che:*

- *per i servizi di durata inferiore a 8 ore complessive non è dovuta alcuna indennità;*
- *il trattamento economico di missione non è cumulabile con l'indennità di marcia, né può sostituirla in presenza di un servizio collettivo (drappello di 10 unità).”*

Ebbene, tale nota di risposta non soddisfa affatto il Co.I.S.P.. La stessa peraltro, al pari evidentemente della circolare n. 333.G/2-1.05.C del 27.12.90 che – si rammenta – non costituisce né legge né giurisprudenza, mistifica le norme relative all'indennità di marcia ed al trattamento economico di missione, arrivando ad inventarsi di sana pianta principi informativi che possono trovare corrispondenza solamente in una stupefacente creatività di cui evidentemente codesto Dipartimento è in possesso, e della quale proprio non si avverte il bisogno!!

Le indennità di impiego operativo sono attualmente disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, innovativa del previgente regime (l. 5 maggio 1976, n. 187), e rappresentano il *“compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio”* (art. 2).

Tali situazioni sono dettagliate in una molteplicità di previsioni normative (artt. 3-16), con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei militari, ferma restando l'attribuzione di un'indennità di impiego operativo di base, consistente in una maggiorazione mensile spettante a *tutti* i militari a seconda del grado e dell'anzianità di servizio (art. 2). Tutte le altre indennità – supplementari e le altre ordinarie – sono rapportate, in percentuale, agli importi della predetta indennità di base.

Le indennità operative, infatti, si distinguono in ordinarie (o fondamentali) e supplementari: tra le prime, oltre all'indennità di impiego operativo di base, vi sono: l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna e per reparti di campagna di pronto intervento (supercampagna) (art. 3); l'indennità di imbarco (art. 4); l'indennità di aeronavigazione (art. 5), l'indennità di volo (art. 6); l'indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 7). La predetta distinzione si riflette sul regime della cumulabilità, poiché le indennità fondamentali sono tra loro incumulabili, fatta salva la possibilità per il militare di optare per quella più favorevole, ai sensi dell'art. 17.

Sono indennità supplementari: l'indennità supplementare di marcia e prontezza operativa; l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per aerosoccorso; l'indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede; l'indennità supplementare per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo; l'indennità di volo orario; l'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale; e così via scorrendo.

Le indennità fondamentali sono corrisposte in relazione al grado, all'anzianità di servizio ed alla tipologia dell'attività operativa espletata. In pratica tali indennità sono legate allo status o alla professionalità del personale e non sono fra loro cumulabili (campagna, imbarco, aeronavigazione, controllo dello spazio aereo). Le indennità supplementari sono invece attribuite in aggiunta a quelle fondamentali in relazione all'effettivo svolgimento di specifiche attività o a particolari condizioni di impiego operativo (indennità di marcia, pronto intervento aereo, ecc.).

Nello specifico dell'indennità di marcia, la norma (art. 8, comma 1, l. 23 marzo 1983, n. 78) stabilisce che “agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo...”.

Ed in tema di *“corresponsione e cumulabilità delle indennità”*, l'articolo 17 di citata legge, dispone che *“le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli (quindi anche quella di marcia),... non sono corrisposte al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero”,* e che *“le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili”*.

Gran parte delle indennità citate sono poi state estese al personale della Polizia di Stato.

L'indennità supplementare di marcia, della quale qui si sta argomentando, è stata corrisposta al personale della Polizia di Stato a partire dal 1° luglio 1989, ed è stata poi oggetto – come si è

sopra ricordato – della circolare n. 333.G/2-1.05.C del 27.12.90 emanata, dalla Direzione Centrale del Personale – Servizio T.E.P. e Spese Varie – di codesto Dipartimento, con l'intento dichiarato di portare a conoscenza dell'*aggiornamento delle misure giornaliere* di tale indennità, e nel contempo di riaffermare alcuni presupposti e principi.

La suesposta circolare ha difatti ribadito

- che *“la materia (l'indennità supplementare di marcia) è stata oggetto di modifica da parte del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147..... il secondo comma dell'art. 10 lettera c) di tale D.P.R., infatti, ha previsto con decorrenza 1° giugno 2000, la non cumulabilità dell'indennità di marcia con l'indennità di ordine pubblico fuori sede precedentemente consentita”*;
- che *“nei confronti del personale non destinatario del D.P.R. 147/1990, quali gli agenti ausiliari di leva (primo anno), l'indennità di marcia continua ad essere cumulabile con l'indennità di ordine pubblico fuori sede nelle misure vigenti”*;
- che *“le trasferte fuori dell'ordinaria sede di servizio che danno luogo alla corresponsione dell'indennità in questione ... rimangono ... le esercitazioni di tiro”*.

ed ha pure rappresentato quelli che – a parer suo – sarebbero i *“presupposti giuridici informativi dell'indennità di marcia”*, che ha elencato come appresso:

- 1) *l'indennità giornaliera di marcia è dovuta limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo in drappelli di almeno 10 unità fuori dell'ordinaria sede di servizio e per una durata di almeno 8 ore;*
- 2) *sono da considerare fuori sede le località ubicate in comuni diversi dall'ordinaria sede di servizio;*
- 3) *l'indennità giornaliera di marcia viene corrisposta per il servizio reso nell'arco delle ventiquattrore. Le frazioni di servizio di otto o più ore comportano l'attribuzione dell'indennità in questione nella misura giornaliera. Per i servizi di durata inferiore a 8 ore non è dovuta alcuna indennità. Nel caso di prolungamento del servizio oltre le 24 ore per un numero di ore inferiori a 8, al dipendente dovrà essere corrisposta oltre ad una indennità giornaliera, tanti ventiquattresimi della stessa quante sono le ore residuali;*
- 4) *il trattamento economico di missione non è cumulabile con l'indennità di marcia, né può sostituirla in presenza di un servizio collettivo (drappello di 10 unità).*

Ebbene, **la sostanza della questione della presente lettera** è proprio quanto indicato al predetto punto 4) nella circolare di codesto Dipartimento, e vale a dire **il fatto che – a parer di codesta Amministrazione – “il trattamento economico di missione non è cumulabile con l'indennità di marcia, né può sostituirla in presenza di un servizio collettivo (drappello di 10 unità)”**.

Su tale cumulabilità o meno, e sul tipo di indennità che debba spettare al personale della Polizia di Stato comandato fuori della propria sede di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono sorte alcune divergenze in numerosi Uffici periferici (la Questura di Potenza non è assolutamente l'unico caso, ma uno dei tanti) i cui Dirigenti, prendendo ad esempio quanto contenuto nella citata circolare n. 333.G/2-1.05.C del 27.12.90, stanno evidenziando a loro volta – come a parere del Co.I.S.P. ha pure fatto codesto Dipartimento – una quanto mai variegata interpretazione delle norme che statuiscono l'indennità supplementare di marcia e l'indennità di trasferta.

Vi sono così Uffici dove i nostri colleghi inviati fuori sede a svolgere le esercitazioni di tiro percepiscono l'indennità di missione, altri dove viene loro riconosciuta anche l'indennità supplementare di marcia, altri ancora dove l'indennità di missione è riconosciuta ai soli funzionari oppure agli autisti, e così via.

Manca solamente che venga chiesto ai poliziotti di pagare l'Amministrazione che li sta facendo esercitare al tiro.... e chissà che prima o poi anche questo non avvenga, nella bolgia che sta

caratterizzando sempre più **la Polizia di Stato, dove il primo che si sveglia decide, interpreta, dà pareri, legifera, invalida norme e si inventa quel che diavolo gli passa per la testa, convinto che si tratti di un gioco e strafottendosene dei diritti del personale.**

E' opportuno quindi dare un freno alle tante inconcepibili interpretazioni! E' necessario – e lo deve essere anche per codesto Ufficio – che sia impedito questo continuare di “libere” interpretazioni delle norme che assicurano diritti in capo ai poliziotti, soprattutto quando si parla di quei diritti che attengono al loro trattamento economico!!

Il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – come codesta Amministrazione ben saprà – ha stabilito all'art. 3 comma 1 che **“... per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione (tra gli altri) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ed il trattamento economico di missione”.**

A partire da quella data, in nessun “accordo sindacale” (D.P.R. 395/95, D.P.R. 359/96, D.P.R. 254/99, D.P.R. 140/2001, D.P.R. 164/2002, D.P.R. 301/2004 e D.P.R. 170/2007) è mai stata contrattata la non cumulabilità dell'indennità di missione con l'indennità supplementare di marcia!!

Non vi è traccia di tale non cumulabilità neppure in atti normativi antecedenti, se non proprio in quella circolare n. 333.G/2-1.05.C del 27.12.90 emanata da codesto Dipartimento.... ma codesto Dipartimento non ha mai avuto e non ha ad oggi un tal potere di normazione!

Gli “accordi sindacali” hanno sinora statuito solamente una non cumulabilità dell'indennità supplementare di marcia con quella di ordine pubblico, ma non anche con quella di missione, come codesta Amministrazione, o meglio, “il primo che si è svegliato” la mattina di quel 27.12.90 ha creduto di immaginare.

Ciò stante, si pretende l'emanazione immediata di una direttiva rivolta agli Uffici periferici tutti, con la quale venga sanata la suesposta problematica, così da attribuire al personale della Polizia di Stato comandato fuori sede ad effettuare le esercitazioni di tiro, la corresponsione del trattamento economico accessorio dell'indennità di missione e dell'indennità supplementare di marcia, in quanto perfettamente cumulabili.

Si richiede inoltre, considerati i suesposti “*contrast*i interpretativi” delle disposizioni afferenti l'indennità di missione contenute nel vigente “accordo sindacale”, di voler convocare questa O.S. Co.I.S.P. ai sensi e per quanto previsto dal citato D.Lgs. 195/95 all'art. 8 in tema di “*procedure di raffreddamento dei conflitti*”, e di voler procedere a tale convocazione con urgenza e comunque entro il termine previsto dalla norma di 30 giorni, significando che al 31° giorno questa O.S. darà mandato ai propri legali per procedere a termini di legge nei confronti di codesto Dipartimento della P.S..

Si conferisce facoltà a codesto Ufficio di convocare la Commissione Paritetica prevista dall'art. 29 comma 2 del D.P.R. 164/2002 in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 del decreto sulle procedure, purché ciò avvenga con la medesima urgenza.

Nell'attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Franco Maccari